Pubblicato il 18/10/2016

N. 01009/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00631/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 631 del 2016 proposto da:

Avv. Monica Seminara, che si rappresenta e difende da sé medesima, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola n. 8/B;

contro

Comune di Maropati, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Longo, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola n. 8/B;

per l'annullamento

- della deliberazione del Consiglio comunale di Maropati n. 23 del 17 agosto 2016, notificata in data 18 agosto 2016 e resa pubblica in pari data;

- di tutti gli atti prodromici, presupposti e conseguenti, anche se non conosciuti, in essi compreso l'allegato "A" della predetta delibera;
- nonché di tutti gli atti comunque connessi e /o collegati;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Maropati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 la dott. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che:
- con deliberazione del Consiglio comunale di Maropati n. 23 del 17 agosto 2016, la ricorrente, consigliere comunale del predetto Comune, è stata dichiarata decaduta dalla carica;
- con precedente delibera consiliare n. 22 del 23 luglio 2016 le è stata contestata l'assenza senza giustificato motivo per le quattro sedute consecutive del Consiglio comunale tenutesi il 29 aprile, 30 aprile, 23 maggio e 6 giugno 2016;
- il Consiglio non ha ritenuto sufficienti le giustificazioni dalla stessa addotte (n. 2 certificati medici attestanti la necessità di riposo e cura nei giorni del 29 e 30 aprile 2016 e del 6 giugno 2016 e dichiarazione attestante la presenza ad Arezzo in qualità di accompagnatrice della madre, invalida al 100%, ad una visita di controllo);
- il provvedimento è stato gravato dalla ricorrente che lamenta:
1) la violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/90;

2) la violazione dell'art. 12, IV comma, dello Statuto e l'eccesso di potere sotto diversi profili in quanto le giustificazioni addotte dall'interessata sarebbero state disattese recependo acriticamente le osservazioni svolte in precedenza dal Sindaco ed all'esito di un non consentito controllo di merito sui problemi di salute attestati dai certificati medici trasmessi, con ciò dissimulando la reale finalità perseguita con l'adozione dell'atto gravato di liberarsi di un consigliere scomodo;

- il Comune di Maropati, costituitosi in giudizio, ha contestato le suddette censure evidenziando la correttezza procedimentale dell'*iter* di decadenza; l'inidoneità della certificazione medica prodotta a giustificare le assenze non essendo in essa indicate né la malattia contratta dalla ricorrente né la necessità di riposo domiciliare assoluto nonché l'impossibilità di saggiare l'autenticità della certificazione medica in quanto prodotta in mera fotocopia;

Considerato che:

- come già osservato da questo Tribunale con sentenza n. 141 del 6 marzo 2014, la giurisprudenza ha elaborato i seguenti consolidati principi in materia:

- la decadenza dalla carica di consigliere comunale costituisce una limitazione all'esercizio di un *munus publicum*, sicché la valutazione delle circostanze cui è conseguente la decadenza vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore;

- il carattere sanzionatorio del provvedimento, destinato ad incidere su una carica elettiva, impone la massima attenzione agli aspetti garantistici della procedura, anche per evitare un uso distorto dell'istituto come strumento di discriminazione nei confronti delle minoranze;

- più specificamente, nessuna norma stabilisce che le assenze per mancato intervento dei consiglieri dalle sedute del consiglio comunale debbano essere giustificate preventivamente di volta in volta, potendo pertanto essere fornite successivamente, anche dopo la notificazione all'interessato della proposta di decadenza, ferma restando l'ampia facoltà di apprezzamento del consiglio comunale in ordine alla fondatezza e serietà ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze;
- per quanto riguarda propriamente la giustificabilità delle assenze dalle sedute del Consiglio Comunale, esse possono dar luogo a revoca quando mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni con l'incarico pubblico elettivo;
- in definitiva, visto che l'elettorato passivo trova tutela a livello costituzionale (art. 51 Cost.), le ragioni che, in relazione al modo di esercizio della carica, possono comportare decadenza devono essere obiettivamente gravi nella loro assenza o inconferenza di giustificazione ovvero nella loro estrema genericità, tale da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi stessi oltre che sfornita di qualsiasi principio di prova (in tal senso, T.A.R. Lombardia, Brescia, 10 aprile 2006, n. 383; Consiglio di Stato, Sez. V, 9 ottobre 2007, n.5277);

Ulteriormente considerato, alla luce dei suddetti principi, che:

- devono ritenersi cause giustificative delle assenze in discorso gli impedimenti attinenti allo stato di salute, senza che il vaglio in concreto delle giustificazioni addotte dal consigliere interessato (che senz'altro compete al Consiglio comunale, cfr. T.A.R. Sicilia,

Palermo, Sez. I, marzo 2011, n. 464) possa giungere a sindacare nell'intrinseco il giudizio medico in sé;

- l'affermata impossibilità di saggiare l'autenticità dei certificati medici avrebbe dovuto comportare l'ordine di deposito degli originali, vieppiù in assenza di una formale attività di disconoscimento chiara e circostanziata ed in considerazione della gravità delle conseguenze disposte;

Ritenuto, pertanto, che:

- il secondo motivo di ricorso è fondato poiché l'atto gravato è viziato da eccesso di potere per insufficienza e contraddittorietà della motivazione in quanto le giustificazioni addotte a sostegno delle tre assenze "per malattia" non appaiono né estremamente generiche né sfornite di prova;

Ulteriormente ritenuto, al contrario, che il primo motivo di ricorso sia infondato, non ravvisandosi i dedotti vizi procedimentali in quanto l'*iter* si è svolto nel rispetto dell'art. 69 del T.U.E.L., testualmente richiamato dall'art. 12, V comma, dello Statuto comunale, ed anzi prendendo in considerazione le giustificazioni presentate dalla ricorrente in una fase precedente, a garanzia massima del contradditorio;

Conclusivamente ritenuto, per tali motivi, di accogliere il ricorso e di disporre sulle spese in base al principio della soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto gravato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Maropati alla refusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida nella misura di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, e rimborso del contributo unificato, se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angela Fontana, Referendario

Donatella Testini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Donatella Testini	**Roberto Politi**

IL SEGRETARIO